



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 87 del 14/05/2010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 marzo 2010, n. 639

Cont. 1454/09/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari. PANDIVA S.r.l. /Comune di Gioia del Colle, Regione Puglia, Apulia Supermercati srl, Tintoretto srl. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensivo a legale interno.

Assente il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue il V.P.Capone:

- Con ricorso del 24/10/2009, la PANDIVA S.r.l. con sede in Gioia del Colle a Via Santeramo n.342, ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Sede di Bari-, per l'annullamento previa sospensione, anche le note prot. n.9687/2 del 6/11/2008 e prot. n.10043/2 del 13/11/2008 del Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale.
- Con note rispettivamente del 27/11/2009 prot.6570 e del 4/2/2010 prot. n. 2083, il Servizio Attività Economiche-Consumatori, a mezzo del Dirigente, sig.Pietro Trabace, ed il Servizio Urbanistica Regionale, a mezzo del Dirigente, sig.ing. Nicola Giordano, hanno manifestato l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.
- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 10/2/2010 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.
- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18", istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Attività Economiche-Consumatori e Servizio Urbanistica.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 essendo l'erogazione dei compensi professionali, nella misura stabilita dal R.R. n.2 dell'1/2/2010, subordinata all'esito interamente o parzialmente favorevole alla Regione del giudizio, gli eventuali oneri derivanti dall'affidamento di incarichi agli Avvocati regionali, potranno essere quantificati ed impegnati a conclusione dell'iter

processuale, esclusivamente secondo i termini e le modalità di liquidazione previsti dal citato Regolamento Regionale n.2/2010.

Il V.Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del V.Presidente;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Avv.Loredana Capone
